



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai  
Sigg.:

<b>Dott. Donato Pianta</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Giuseppe Magnoli</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Annamaria Laneri</b>	<b>Consigliere rel.</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 1424/17 R.G. promossa con atto di citazione notificato  
in data 28.06.2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 23  
settembre 2020**

d a

**AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante  
pro tempore**

rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giorgio Palminsano del foro di  
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luana  
Butturini sito in Salò (BS), via delle Fontane n. 27 come da procura in  
calce all'atto di appello

**APPELLANTE**

R.Gen. N. 1424/2017

OGGETTO:

altri contratti d'opera

c o n t r o

**GOZZA SERGIO**

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Masperi e dall'avv. Lorenza Dusi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salò (BS), via P.zza Vittorio Emanuele II n. 54, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado

**APPELLATO**

E contro

**FALLIMENTO R.D. S.A.S. DI STANGA RICCARDO & C.**

**APPELLATO CONTUMACE**

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 17.03.2017 n. 852/2017

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante**

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE:

In riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'esistenza, in relazione alla fattispecie dedotta, del minor credito dell'opposto nei confronti di AXA Assicurazioni, corrispondente (per capitale) ad € 59.380,72, dandosi atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 68.613,81 per capitale e frutti maturati.

Per l'effetto, condannare Sergio Gozza alla restituzione, in favore di Axa Assicurazioni S.p.a., della somma di € 52,766,91, somma da essa stessa

corrisposta al Sig. Gozza in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché delle spese legali corrisposte in virtù dell'impugnata sentenza.

#### IN VIA GRADATA

Accertare e dichiarare il minor credito di euro 63.000,00 rispetto all'importo ingiunto come da riconoscimento di debito del 12/10/2011 del Sig. Stanga.

Per l'effetto, condannare Sergio Gozza alla restituzione, in favore di Axa Assicurazioni S.p.a., della residua somma da essa stessa corrisposta al Sig. Gozza in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché delle spese legali corrisposte in virtù dell'impugnata sentenza.

#### IN VIA SUBORDINATA

Accertare e dichiarare ex art. 1227, I e II comma, c.c., il concorso di Colpa del Sig. Gozza Sergio nella determinazione dell'evento dannoso sofferto.

Per l'effetto, condannare Sergio Gozza alla restituzione in favore di Axa Assicurazioni S.p.a., di tutte le somme da essa stessa corrisposte al Sig. Gozza in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ovvero ridurre le avversarie pretese proporzionalmente al grado di responsabilità accertato.

#### IN OGNI CASO

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

#### **Per l'appellato**

- In via principale: respingere le domande tutte proposte dall'appellante

poichè infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza;

- In via subordinata: accertata la responsabilità in capo ad Axa Assicurazioni s.p.a. ai sensi di quanto disposto dall'art. 2049 c.c. e dato atto dell'avvenuto versamento in favore del sig. Gozza Sergio della somma di € 68.613,81, condannare Axa Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore del sig. Gozza Sergio della somma di € 52.766,91 o di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 14.11.2011, o in subordine dalla domanda giudiziale, al saldo e alle spese della procedura monitoria.

Con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado di giudizio.

Con ogni riserva di legge.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 13.07.2012 Axa Assicurazioni proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di Sergio Gozza, per l'importo di euro 121.380,72, oltre interessi legali dal 14.11.2011 al saldo e spese della procedura, a titolo di riscatto della polizza "Axa Protezione Patrimonio Più" n. 0522005 stipulata con l'agenzia di Riccardo Stanga il 31.07/01.08.2006, chiedendo, in via preliminare, di chiamare in giudizio la società RD di Stanga Riccardo & C. s.a.s. (di seguito la RD); nel merito, chiedeva darsi atto dell'offerta di pagamento della somma di euro 68.241,32 e di revocare il decreto

ingiuntivo opposto; in subordine, chiedeva dichiararsi tenuta la società RD a manlevarla in caso di condanna. Esponeva l'opponente: che nel corso di una ordinaria verifica nei confronti dell'agente Riccardo Stanga emergevano mancati versamenti al competente ufficio contabilità di AXA di euro 134.192,54; che in data 29.06.2011 veniva revocato per giusta causa il contratto con lo Stanga; che durante le operazioni di riconsegna risultavano ulteriori ammanchi e che nel tempo Axa aveva ricevuto numerose richieste di asseriti investitori; che la polizza vita A/0511005, azionata dal Gozza, era stata effettivamente stipulata e che con riguardo a questa polizza risultavano incassati e registrati da Axa versamenti per l'importo complessivo, inclusi interessi, di euro 68.241,32, che si dichiarava disponibile a pagare; che il Gozza non aveva dato prova del versamento dell'intera somma richiesta con il decreto ingiuntivo; che detta prova non poteva essere data con le ricevute dei pagamenti in contanti sottoscritte dallo Stanga, che Axa disconosceva non avendo mai conferito all'ex agente poteri di rappresentanza, non essendo egli procuratore dell'agenzia.

Si costituiva in giudizio Sergio Gozza e chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande formulate dall'opponente e, dato atto del pagamento della somma di 68.613,81 da parte di AXA, chiedeva condannarsi la compagnia di Assicurazioni al pagamento della residua somma di euro 54.766,00. Rilevava il Gozza che nelle ricevute di pagamento vi era la dizione di "agente procuratore" e che aveva corrisposto le somme in contanti in buona

fede all'agente AXA; che si trattava di un'unica polizza e le fatture erano tutte quietanzate; che per anni aveva versato il denaro allo Stanga anche con riferimento ad altre polizze e che il riconoscimento da parte della Banca dell'avvenuto pagamento della minor somma di euro 68.241,32 dimostrava che egli aveva pagato bene nelle mani dell'agente di Axa.

Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, alla successiva udienza dell'11.10.2012 si costituiva in giudizio la società RD di Stanga Riccardo & C. s.a.s.

Istruita la causa con l'assunzione di testimoni, all'udienza del 14.2.2014 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito dell'intervenuto fallimento della società RD di Stanga Riccardo & C. s.a.s.

Riassunto il giudizio, nessuno si costituiva per il Fallimento, che veniva dichiarato contumace, ed esaurita l'istruttoria, all'udienza del 20.09.2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza pubblicata il 17.03.2017 il Tribunale di Brescia, dichiarata inammissibile la domanda di manleva formulata da Axa nei confronti del terzo chiamato, stante l'intervenuto fallimento, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Axa Assicurazioni a corrispondere a Sergio Gozza la somma di euro 52.766,91, oltre interessi dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale riteneva:

-privo di rilievo che lo Stanga non avesse la qualifica di procuratore della Axa, in quanto quest'ultima aveva riconosciuto il versamento da parte del

Gozza della minor somma di euro 68.241,32 in relazione alla polizza assicurativa in questione, versamento avvenuto in contanti e con la stessa modulistica;

-che il Gozza aveva provato il versamento in contanti della somma ulteriore allo Stanga attraverso la prova testimoniale, corroborata dai documenti versati in atti;

-che nella modulistica si dava atto dell'avvenuto versamento senza alcuna indicazione in ordine alle modalità di riscossione delle somme, per cui Axa, avendo accettato alcuni versamenti avvenuti in contanti, non poteva ora eccepire la mancata conoscenza di tali pagamenti effettuati con le medesime modalità;

-che, pertanto, doveva ritenersi provato il pagamento nelle mani dello Stanga della maggior somma azionata in via monitoria, in quanto eseguito con le stesse modalità accettate come valide da Axa per il pagamento della minor somma riconosciuta e già corrisposta dalla Compagnia;

-che tale somma era dovuta al Gozza perché relativa a versamenti effettuati in relazione alla polizza indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, eseguiti in buona fede, sempre con le medesime modalità e in un lungo arco temporale in cui Axa aveva dimostrato la propria fiducia nello Stanga;

-che ogni eccezione relativa all'eventuale illiceità dell'attività svolta dallo Stanga era irrilevante in questa sede.

Avverso la sentenza proponeva appello Axa Assicurazioni chiedendo che, in riforma della sentenza, venisse riconosciuto il minore credito di Gozza

nei confronti di Axa Assicurazioni e che il primo venisse condannato a restituire quanto ricevuto; in subordine, chiedeva accertarsi il concorso di colpa del Gozza nella determinazione dell'evento dannoso sofferto e per l'effetto condannarlo a restituire quanto corrisposto o ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Si costituiva nel presente grado il Gozza e contestava la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.

Non si costituiva il Fallimento, regolarmente citato, che veniva dichiarato contumace.

All'udienza collegiale del 23 settembre 2020, che veniva celebrata con il metodo dello scambio di note scritte delle parti, attesa l'emergenza Covid, ex art.83 settimo comma lett h) D.L. n. 18/20, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dal Gozza.

Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.

L'eccezione va, pertanto, disattesa.



Con il **primo motivo** l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che Axa Assicurazioni avesse riconosciuto ed accettato il pagamento in contanti sol perché la parte di somma riconosciuta come corrisposta alla Compagnia era stata versata all'epoca in contanti dal Gozza all'agente. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che le modalità di pagamento in contanti *“sono sempre state nel tempo le medesime, come risulta dalla documentazione allegata che non è stata contestata: non si comprende quindi perché Axa spa formuli detta eccezione atteso che i versamenti relativi alla complessiva somma di euro 68.241,32 (somma riconosciuta come dovuta) sono avvenuti con le medesime modalità”*, nonché nella parte in cui si afferma che *“parte opposta abbia offerto una prova precisa e rigorosa quanto al versamento dell'ulteriore somma a Stanga: la prova testimoniale è infatti corroborata dalla stessa documentazione agli atti, documentazione che, come già osservato, è la medesima di quella riconosciuta valida ed efficace da Axa per il pagamento della minor somma di euro 68.241,32 ... non può Axa eccepire la mancata conoscenza quanto alle modalità dei corrispondenti versamenti (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale), non solo perché come già detto ha accettato alcuni versamenti (e quindi l'eccezione è irrilevante)”*

Sostiene la Compagnia appellante di non avere in alcun modo riconosciuto la modalità di versamento (in contanti), bensì ha riconosciuto il versamento delle uniche somme ricevute dall'ex agente Stanga a mezzo bonifico regolarmente registrato nei propri archivi informatici. Rileva, infatti, che la

Compagnia non può conoscere l'effettiva modalità con cui il premio viene versato dall'assicurando all'agente in quanto riceve il premio versato dalla clientela solo tramite i propri agenti ed unicamente a mezzo di bonifico bancario proveniente dal "conto corrente separato" dei medesimi, come previsto per legge; pertanto presume, fino a prova contraria, che siano state rispettate le modalità di versamento dei premi previste espressamente in contratto (a mezzo assegno o bonifico). Evidenzia, inoltre, che il divieto per gli intermediari di ricevere somme a titolo di premio in contanti è previsto dall'art. 47 dell'IVASS.

Con il **secondo motivo** l'appellante, lamenta l'omessa valutazione e motivazione da parte del Tribunale in ordine alla clausola contenuta nel contratto assicurativo secondo cui l'unico mezzo di pagamento del premio ammesso è l'assegno circolare o bancario intestato ad Axa o all'intermediario nella sua qualità di agente Axa con clausola di non trasferibilità. Al riguardo deduce che l'inosservanza da parte del cliente delle modalità di consegna di somme di denaro all'agente prescritte dal contratto può assumere rilievo, ai fini dell'accertamento dell'anomalia della condotta e della consapevole e fattiva acquiescenza del cliente, anche sotto il profilo del concorso da parte del cliente con la propria condotta negligente ed imprudente a determinare perdite patrimoniali che avrebbe potuto evitare richiedendo il rispetto delle regole contrattuali all'agente.

Con il **terzo motivo** l'appellante lamenta l'omessa motivazione e la mancata applicazione del concorso di colpa ex art. 1227, co. 1 e 2, cc, e la

violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il primo giudice considerato l'evidente anomalia del sistematico ricorso a pagamenti non tracciabili per importi rilevanti (oltre euro 120.000,00), in grado di interrompere il nesso causale con l'attività imprenditoriale della Compagnia assicurativa, la cui responsabilità viene meno in presenza dell'atto di assunzione di rischio da parte del cliente danneggiato che si è posto volontariamente in situazione di pericolo. Al riguardo richiama l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui il carattere anomalo della condotta può essere ricavato da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, la durata nel tempo del rapporto tra investitore e promotore, l'esperienza acquisita dal cliente, le sue complessive condizioni culturali e socio economiche.

In ogni caso, sempre secondo l'appellante, il giudice di prime cure non ha preso in considerazione neppure l'ipotesi del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., nonostante la specifica eccezione e la domanda svolta in via subordinata, ed in ogni caso rilevabile d'ufficio dal giudice.

Con il **quarto motivo** l'appellante lamenta il vizio di omessa motivazione in relazione al riconoscimento di debito nella misura di euro 63.000,00, sottoscritto dallo Stanga in data 12.10.2011, epoca nella quale peraltro Axa aveva già esercitato il recesso dal contratto di agenzia, nonchè in relazione alla risposta – “*non ricordo*”- resa dal Gozza in sede di interpello, da ritenersi, secondo la Suprema Corte, equivalente, per valore probatorio, alla

mancata risposta.

I motivi che precedono, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono privi di pregio e vanno respinti.

Ritiene la Corte provata la responsabilità della compagnia assicuratrice appellante secondo il generale principio di cui all'art. 2049 c.c.. Perché lo stesso possa operare è sufficiente che il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente assicurativo, anche se privo del potere di rappresentanza, e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato all'agente dalla compagnia assicurativa (ex multis Cass. civ., n. 6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo, ma è sufficiente che le mansioni affidate dal **preponente** abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo (Cass. n. 4951 del 2002).

La finalità della previsione di questa responsabilità oggettiva è infatti quella di tutelare i soggetti che abbiano rapporti con un operatore inserito in un contesto strutturato che per tale sola ragione crei un particolare affidamento nel cliente, così affiancandosi alla responsabilità dell'Agente infedele quella della società che si è avvalsa della sua attività, mettendolo

in condizione di danneggiare i risparmiatori. Sotto tale profilo il danneggiato non avrebbe neppure l'onere di provare la colpa o il dolo della compagnia. Si tratta dunque di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale a titolo oggettivo che si fonda sulla sola esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente assicurativo e l'illecito (così sempre Cass n. 18860/15 cit.), nesso che non è interrotto nemmeno dal dolo del preposto (cfr. Cass. Civ. 12110/20 in tema di intermediazione finanziaria bancaria e Cass. 20787/18 che ha esteso il principio anche al settore assicurativo e, in particolare al rapporto trilaterale cliente, agente e compagnia assicuratrice).

Il suddetto orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte anche nella recente sentenza 17.01.2020 n. 857, in cui si afferma che *“In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass. 26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015, n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n. 5020; 25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578).*

*Per la sua configurabilità è necessario e sufficiente provare il "rapporto di*

*occasionalità necessaria" tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli. 6.2. Alla luce di tali premesse appare evidente che non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente (v. Cass. 16/03/2010, n. 6325; v. anche Cass. 03/04/2000, n. 4005; 21/06/1999, n. 6233; 17/05/1999, n. 4790). .... Il fondamento della responsabilità ex art. 2049, va infatti rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altro soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere (v. già Cass. 24/05/1988, n. 3616; nello stesso senso anche Cass. 09/08/1991, n. 8668, e ancor prima, ex anis, Cass. 02/04/1977, n. 1255); in altre parole, è sufficiente che l'agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. 09/11/2005, n. 21685; 09/08/2004, n. 15362; 22/03/1994, n. 2734)."*

E' pertanto irrilevante che Riccardo Stanga, agente di Axa Assicurazioni dal 2003 al 2010, non fosse titolare del potere di rappresentanza della compagnia, posto che egli, quale agente, seppure senza rappresentanza, era comunque stabilmente inserito nella organizzazione della società assicurativa e abilitato a proporre ai clienti i prodotti assicurativi di Axa; inoltre, come già sottolineato dal Tribunale, Axa ha ammesso l'esistenza della polizza stipulata dal Gozza e ha ammesso di avere ricevuto il versamento da parte dello Stanga della minor somma di euro 68.241,32 con riferimento alla polizza per cui è causa, così riconoscendo l'inserimento dello Stanga nella sua organizzazione aziendale e lo svolgimento di una attività per suo conto.

Ne discende che, trattandosi di un Agente ufficiale di zona di Axa che operava nei locali ufficiali dell'Agenzia, sotto l'egida e le insegne della compagnia, vale l'art. 118 cod ass, per cui, non essendo stata fornita prova contraria, il premio pagato in buona fede dal Gozza si considera effettuato direttamente alla compagnia a cui la quietanza scritta firmata dallo Stanga e mai da questi disconosciuta, è opponibile.

Ciò, fatta salva l'ipotesi in cui la compagnia assicurativa provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte dell'agente, di regole di condotta su lui gravanti (Cass. civ. 24004/2011, cfr. Cass. n. 6929/2011).

Deve infatti escludersi la responsabilità solidale della preponente *“allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di*

*"anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche"* (cfr. da ultimo Cass. 22.11.2018 n. 30161. Cfr. anche Cass. 12.10.2018 n. 25374; Cass., 31/7/2017, n. 18928; Cass., 4/11/2014, n. 23448; Cass., 13/12/2013, n. 27925; Cass., 24/3/2011, n. 6829).

Pertanto, mentre incombe sull'assicurato l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, spetta alla compagnia assicurativa provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'assicurato (v. Cass., 31/7/2017, n. 18928; Cass., 19/3/2010, n. 6708).

Tanto premesso, ritiene la Corte che il Tribunale, nell'affermare la responsabilità di Axa Assicurazioni e nell'escludere ogni concorso di colpa del Gozzo abbia fatto corretta applicazione dei principi sin qui esposti.

Non è, infatti, oggetto di contestazione che all'epoca dei pagamenti Riccardo Stanga agisse come agente di Axa Assicurazioni, atteso che la compagnia è receduta dal contratto con lo Stanga solo nel 2011, mentre l'ultimo versamento dei premi da parte del Gozza risale al 2008.

E' emerso, altresì, dall'istruttoria svolta, che le somme furono affidate in contanti allo Stanga dal Gozza per essere investite nella polizza



assicurativa n. 511005 di Axa e che, pertanto, il primo ricevette i pagamenti nell'ambito dell'esercizio della propria attività di agente per conto della Axa Assicurazioni.

Il Gozza ha, infatti, prodotto il certificato di polizza vita "*Axa Protezione Patrimonio Più*" n. 511005 stipulata il 01.08.2006 per mezzo dell'agente Stanga, sottoscritta dalla Compagnia (cfr. doc. 1) e la cui esistenza non è contestata da Axa, da cui risulta che "*... contestualmente alla firma della presente viene incassato l'importo di euro 12.380,70*", che Axa ha riconosciuto di avere ricevuto dallo Stanga.

Il Gozza ha, altresì, prodotto alcune ricevute quietanzate intestate all'agenzia Axa di Gavardo, tutte sottoscritte dallo Stanga, contenenti l'indicazione del nome della polizza "*Axa Protezione patrimonio Formula più*", del numero di polizza 511005, il nome del contraente e in alcune ricevute anche del beneficiario, nonché l'importo del versamento. In particolare:

- la ricevuta del 20.3.2008 (doc. 2) indica l'importo del premio di euro 35.000,00;

- le ricevute del 2.10.2006, del 15.11.2006 e del 10.01.2008, indicano quale "*Importo versamento integrativo*" la somma, rispettivamente, di euro 10.000,00, euro 17.000,00 ed euro 20.000,00, insieme alla dicitura che "*All'atto della sottoscrizione del presente modulo, viene incassato il versamento integrativo di importo pari*" (doc. 3, 5 e 8);

- le ricevute del 30.10.2006, del 15.11.2006 e del 20.11.2006, indicano

quale “*Versamento integrativo corrisposto*” nella prima la somma di euro 7.000,00 e nelle altre due di euro 10.000,00, con la specificazione che “*La sottoscrizione del modulo deve essere effettuata con contestuale versamento dell’importo pattuito*” e che “*La firma apposta in calce si intende quindi valida a tutti gli effetti per il perfezionamento del versamento integrativo*” (doc.ti 4, 6, 7).

Ora, se non vi è dubbio che il riconoscimento dell’avvenuto versamento della somma di euro 68.241,32 da parte di Axa non può assumere valore confessorio delle modalità di pagamento in contanti dei premi adottate dal Gozza, atteso che la compagnia assicuratrice riceve le somme direttamente dall’agente e non dal cliente, va tuttavia evidenziato che il pagamento in contanti delle somme sopra indicate, come giustamente rilevato dal Tribunale, risulta provato alla luce della deposizione dei testi escussi - la cui attendibilità non è stata oggetto di contestazione da parte dell’appellante – **le cui dichiarazioni risultano corroborate** dalla suddetta documentazione, i quali hanno riferito di avere assistito ai pagamenti relativi alle quietanze prodotte dal Gozza e relativi alla Polizza Vita in questione, confermando che essi venivano eseguiti dal Gozza sempre in contanti nelle mani dello Stanga o presso l’agenzia di Gavardo, dove il Gozza si recava insieme alla figlia Roberta, o presso l’ufficio della società del Gozza, e che Stanga rilasciava sempre ricevuta quietanzata che veniva poi consegnata all’impiegata Cristina Leali che provvedeva a conservarla. E’ poi pacifico che la metà di detta somma, che il Gozza sostiene di avere

versato in contanti allo Stanga, sia stata destinata al pagamento dei premi di polizza atteso che Axa Assicurazioni ha riconosciuto di avere incassato la somma di euro 12.380,72 versata all'atto della sottoscrizione della polizza de qua, nonchè alcuni dei versamenti integrativi indicati nelle suddette quietanze, segnatamente quelli indicati nelle ricevute del 2.10.2006, 15.11.2006 e 10.01.2008, rispettivamente di euro 10.000,00, euro 17.000,00 ed euro 20.000,00.

Axa ha, invece, negato di avere mai incassato dallo Stanga le altre somme pretese dal Gozza, versate in contanti a fronte della consegna di quietanze rilasciate su moduli dello stesso tipo di quelle invece incassate dalla compagnia e anch'esse sottoscritte dallo Stanga.

Dimostrata, pertanto, l'attività illecita commessa dallo Stanga, che non ha provveduto a destinare parte della somma ricevuta in contanti dal Gozza al pagamento della polizza vita in questione, rileva la Corte che, quanto al concorso di colpa del danneggiato, il rapporto di natura fiduciaria tra l'agente Stanga e il Gozza, derivante dal numero di polizze stipulate con Axa a mezzo dell'agente Stanga dal 2006 al 2010, permette di valutare con minore rigore la condotta del cliente.

In veste di agente della Compagnia Assicurativa lo Stanga ha, infatti, fatto sottoscrivere al Gozza varie polizze, tra cui la polizza Vita per cui è causa, tutte riconosciute esistenti da Axa, e gli ha consegnato per ogni pagamento le quietanze redatte su modulistica intestata alla Axa Assicurazioni e contenente tutti i dati della polizza, sicchè non si vede perché il Gozza

avrebbe dovuto dubitare della sua professionalità ed onestà, ed è in questo contesto che il Gozza si è determinato ad effettuare i versamenti in contanti con l'intesa che venissero utilizzati per il pagamento dei premi relativi al prodotto assicurativo acquistato.

Al riguardo la compagnia appellante sostiene che il versamento dei premi in contanti da parte del Gozza sia avvenuto in violazione dell'art. 47 dell'IVASS secondo cui *“Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita”*, nonché in violazione della previsione del contratto di polizza assicurativa secondo cui *“l'unico mezzo di pagamento ammesso è l'assegno circolare o bancario intestato ad AXA Assicurazioni S.p.a., ovvero all'intermediario nella sua qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A., in entrambi i casi con clausola di non trasferibilità e che lo stesso si intende accettato salvo buon fine”* .

Detta clausola, a dire di Axa, sarebbe di facile comprensione da parte di chi, come il Gozza, svolge attività imprenditoriale ed è titolare anche di altre polizze, sicchè la sua condotta integrerebbe gli estremi di una causa autonoma o comunque concorrente con la condotta fraudolenta dello Stanga nella determinazione del danno ex art. 1227 c.c, richiamando all'uopo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità della compagnia assicuratrice verrebbe meno in presenza di condotte del terzo che postulino la consapevolezza e la sostanziale acquiescenza dell'irregolare condotta del preposto o quanto meno la sua agevole e

immediata percepibilità.

Ritiene tuttavia la Corte che a tal fine siano necessarie condotte ben più imprudenti e azzardate di quelle in esame. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza 17.01.2020 n. 857), infatti, la condotta del terzo *“può giungere a interrompere il nesso causale solo allorchè gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 14/12/2018, n. 32514). In tale prospettiva, nel definire il contenuto di questa prova liberatoria la giurisprudenza di legittimità, si è, ad esempio, escluso che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sè escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 c.c., ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass. n. 32514*

*del 2018, cit.; Cass. 01/03/2016, n. 4037; 24/07/2009, n. 17393)*”.

Nel caso di specie, se è vero che il Gozza ha eseguito tutti i versamenti in contanti, lo ha fatto sempre a fronte del rilascio da parte dello Stanga di ricevute quietanzate rilasciate su modulo intestato alla Axa, contenente l'indicazione del nome e del numero della polizza a cui il pagamento si riferiva, riportanti il nome ed i dati del contraente e in alcuni casi anche quelli del beneficiario, il nome ed codice (09129) dell'agente, l'importo del versamento eseguito, data e luogo del versamento nonché la sottoscrizione dell'agente Stanga, mentre ad esempio nel caso esaminato nella sentenza n. 857 del 2020 sopra citata, la Suprema Corte ha escluso potesse considerarsi tale una condotta ben più imprudente, quale la "*sottoscrizione di un generico modulo di adeguamento senza alcun riferimento ad una polizza specifica*" e la "*mancanza di quietanze a fronte peraltro del versamento della somma in contanti*".

Rileva del resto la Corte che sebbene nel contratto di polizza in questione risultasse espressamente indicato che l'unico mezzo di pagamento ammesso era l'assegno circolare o bancario, nei moduli di ricevuta rilasciati dallo Stanga non è menzionata la modalità con cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire (contanti, assegno o bonifico) e la contestualità tra versamento e sottoscrizione in esse prevista era più che compatibile con il pagamento in contanti.

Sintomatica della buona fede del Gozza è altresì la circostanza che la metà dei pagamenti indicati nelle suddette ricevute sono risultati essere stati

regolarmente versati dallo Stanga alla Compagnia assicuratrice, nonostante anch'essi fossero stati eseguiti in contanti in violazione della previsione contrattuale, e per essi lo Stanga aveva rilasciato al Gozza ricevute uguali a quelle relative ai pagamenti non riconosciuti da Axa. Inoltre, come già si è detto, i pagamenti non riconosciuti da Axa si sono intervallati a distanza di breve tempo rispetto a quelli invece ricevuti (dal 2 ottobre al 20 novembre 2006 e dal 10 gennaio 2008 al 20 marzo 2008) e in periodo non sospetto, e cioè ben tre anni prima rispetto a quando Axa ha scoperto gli ammanchi da parte dell'agente ed è receduta dal contratto (20.06.2011).

Ne discende che la modalità di pagamento seguita dal Gozza (contanti), proprio perché utilizzata per tutti i pagamenti eseguiti in relazione alla polizza de qua e anche per quelli effettivamente pervenuti alla Compagnia, non può considerarsi un cambiamento significativo della procedura di versamento dei premi assicurativi.

Né può valere ad escludere la responsabilità oggettiva della Axa Assicurazioni la pur imprudente modalità di affidamento del denaro allo Stanga da parte del Gozza, non conforme alle previsioni contrattuali. Come infatti affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 15.05.2014 n. 10645; Cass. 24.07.2009 n. 17393; Cass. 25.01.2011 n. 1741; Cass. 24.3.2011 n. 6829; Cass. 8229/2006), non è consentito far gravare sul cliente regole di diligenza imposte dall'ordinamento in capo a soggetti qualificati, quali quelle previste dall'art. 96 reg. Consob sulle forme di pagamento ricevibili dal promotore, ma applicabile anche con riferimento all'art. 47 IVASS,

poichè tali norme, lungi dal configurare un onere di diligenza in capo al risparmiatore o all'assicurato, sono al contrario poste a sua tutela. Ne discende che la responsabilità della Compagnia Assicurativa per il fatto dell'agente che si sia appropriato delle somme ricevute dal cliente sussiste anche nel caso in cui il denaro sia stato consegnato all'agente in contanti; il mancato rispetto di tale regola, di carattere eminentemente tecnico, è infatti imputabile all'agente e non ai clienti che in lui hanno riposto la loro fiducia.

Quanto all'elemento della ripetitività delle operazioni con modalità irregolari di versamento dei premi, ritenuto dalla giurisprudenza quale elemento presuntivo e sintomatico della consapevolezza dell'anomalia del comportamento dell'agente, rileva la Corte che, nel caso di specie, tale elemento non assume significato univoco, posto che anche i pagamenti relativi alla polizza vita in questione riconosciuti da Axa sono avvenuti in contanti e tali somme sono state, invece, regolarmente versate dallo Stanga alla compagnia assicurativa, permettendo al Gozza di riscattare, seppure in parte, la polizza per cui è causa.

Del pari, nessun concorso di colpa può essere attribuito al Gozza per non essersi insospettito della richiesta dello Stanga di effettuare i pagamenti in contanti atteso che, come si è più volte detto, all'atto del pagamento lo Stanga rilasciava quietanza sottoscritta redatta su modulistica della Axa Assicurazioni, con la specifica indicazione dell'importo versato e degli estremi della polizza.



**Rileva** infine la Corte che non è in atti e non sarebbe in ogni caso utilizzabile il documento contenente il riconoscimento di debito da parte dello Stanga che era stato prodotto in giudizio dalla società terza chiamata, rimasta contumace dopo la dichiarazione di fallimento.

Va, inoltre, sottolineato che anche a volere ritenere che la risposta (“non ricordo”) resa dal Gozza in sede di interrogatorio formale porti a ritenere confermata la circostanza capitolata, e cioè che lo Stanga si era riconosciuto debitore nei confronti del Gozza della somma di euro 63.000,00, ciò comunque non potrebbe fare ritenere provato, come vorrebbe l’appellante, che l’unica somma versata dal Gozza sia quella di euro 63.000,00 ammessa da AXA, non avendo il riconoscimento del debito da parte dello Stanga alcun senso se con riferimento alla somma ulteriore ricevuta dal Gozza che l’agente non aveva inoltrato alla Compagnia assicurativa, il cui importo, comprensivo di interessi, corrisponde grossomodo proprio all’importo oggetto di riconoscimento.

In conclusione, la circostanza che il Gozza abbia consegnato all’agente somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle secondo le condizioni del contratto, non è sufficiente ad escludere il nesso di occasionalità nè, in mancanza di ulteriori elementi, può costituire concausa del danno subito dall’assicurato ovvero fatto idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2.

L’appello va, pertanto, rigettato e Axa Assicurazioni va condannata al

pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 55/2014.

**P . Q . M .**

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto da Axa Assicurazioni S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 17.03.2017 n. 852/17 che, per l'effetto, conferma;

-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 1960,00 per la fase di studio, euro 1350,00 per la fase introduttiva, ed euro 3305,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo 2021

**IL CONSIGLIERE EST.**

Annamaria Laneri

**IL PRESIDENTE**

Donato Pianta